

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **PER LA CAMPANIA– NAPOLI**

#### **RICORSO**

della sig.ra **DELLE DONNE DONATELLA**, nata a Napoli il 2.1.1963, residente a Napoli alla via Alessandro Manzoni n. 157, C.F. DLLDTL63A42F839W, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F839S, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Vico Pallonetto a Santa Chiara n. 11, con il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it fax 0810125779.

#### **CONTRO**

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via dei Diaz n. 11 (C.F. 80185250588);
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11 (C.F e p.iva 80039860632).

#### **E NEI CONFRONTI**

- del dott. Federico Mazzone  
\_\_\_\_\_, in qualità di  
controinteressato che occupa il n. 15° ed il posto 238 *bis* della graduatoria generale di merito;
- della dott.ssa Fabiana Alfieri  
\_\_\_\_\_, in qualità di  
controinteressata che occupa il n. 16° ed il posto 266 *bis* della graduatoria generale di merito.

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

- della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

- Campania Prot. N. AOODRCA.12263 del 1.4.2021, nella parte in cui riconosce al ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante per i titoli valutabili;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente;

### **FATTO**

Con Decreto adottato in data 13.07.2011 dal M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della scuola, pubblicato sulla G.U. 4 serie speciale n. 56 del 15.07.2011, il Ministero indiva il *“concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”*.

La dott.ssa Delle Donne, non avendo superato le prove preselettive, adiva unitamente ad altri candidati, con ricorso R.G.N. 6298 del 10.12.2011, il T.A.R. Campania – Napoli e chiedevano l'annullamento, del giudizio di non ammissione alle prove scritte, e l'ammissione con riserva nelle more.

Il T.A.R. Campania Napoli con il decreto inaudita altera parte n. 1951 del 13.12.2011, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.: accoglieva l'istanza cautelare e con la successiva ordinanza n. 1019 del 27.2.2012 dichiarava *“la propria incompetenza territoriale per essere territorialmente competente il TAR Lazio con sede in Roma”*.

I ricorrenti in primo grado provvedevano, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 c.p.a. a riassumere il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio – Roma che con l'ordinanza n. 1774 del 18.5.2012 precisava che: *“...i ricorrenti sono stati ammessi alle prove scritte in virtù di decreto monocratico del T.A.R. Campania e che tali prove sono state effettivamente sostenute dagli stessi, senza che ne sia stato reso noto l'esito; considerato peraltro che potrà residuare l'interesse dei ricorrenti al provvedimento cautelare solo qualora risultassero esclusi dalle prove orali; ritenuto pertanto che allo stato non risulta sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dai predetti”*. Pertanto i ricorrenti di primo grado venivano regolarmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale che veniva effettuata secondo il calendario disposto dalla Commissione, superando anche quest'ultima prova concorsuale.

Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, a distanza di due anni dalla fine dell'espletamento delle prove concorsuali sostenute dai candidati procedeva alla fase di cui all'art. 12, comma 5, del bando di concorso inerente la valutazione dei titoli, tuttavia non provvedeva alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi con riserva e prima della pubblicazione della graduatoria di merito provvedeva illegittimamente a escludere ancora una volta la dott.ssa Delle Donne dal concorso per il mancato superamento della prova preselettiva.

Pertanto la dott.ssa Delle Donne unitamente agli altri ricorrenti che risultavano aver superato tutte le prove concorsuali con un primo ricorso per motivi aggiunti impugnava i provvedimenti di esclusione, con un secondo e con un terzo ricorso per motivi aggiunti impugnava la graduatoria generale di merito del concorso e la successiva graduatoria generale di merito del concorso corretta e ripubblicata.

Il Collegio della Sez. 3<sup>a</sup> Bis T.A.R. Lazio Roma, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal decreto presidenziale n. 161 dell'8.2.2016, con la sentenza n. 915 del 5.12.2016 *"a) respinge il ricorso principale, b) accoglie i motivi aggiunti, e per l'effetto annulla la graduatoria in epigrafe nella parte in cui non contempla i ricorrenti"*.

Con atto notificato e depositato in data 9.3.2017, i controinteressati in primo grado, divenuti appellanti principali deducevano l'illegittimità della sentenza del T.A.R. Lazio, sotto il profilo *"dell'error in iudicando"* con il primo motivo e *"dell'error in iudicando ed ultrapetizione"* con il secondo motivo di appello.

Il Collegio della Sez. 6<sup>a</sup> del Consiglio di Stato con le Ordinanze n. 2743. 2744 e 2745 del 29.4.2019 rilevato che molti degli appellanti avevano già stipulato il contratto individuale con l'amministrazione a seguito dello scorrimento della graduatoria, richiedeva ai difensori delle parti, per quali dei patrocinati sussisteva la permanenza o meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio.

Il Collegio della Sez. 6<sup>a</sup> del Consiglio di Stato, a seguito degli adempimenti istruttori con la sentenza n. 6174 pubblicata in data 13.10.2020 confermava, ancorché con altra

motivazione, la sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 915 del 5.12.2016 pubblicata in data 19.1.2017.

In particolare la citata sentenza avendo chiarito che la previsione dell'art. 17, comma 1-bis, D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito nella L. 8.11.2013, n. 128, con la trasformazione della graduatoria di merito del concorso in una graduatoria ad esaurimento, aveva reso superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento dei test preliminari, accertando il diritto dei candidati che avevano superato le prove scritte ed orali, ad essere inseriti nella graduatoria concorsuale poiché ***“avevano dimostrato di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici”***.

La sentenza veniva ritualmente notificata all'Amministrazione Scolastica, per l'ottemperanza, e all'Avvocatura Generale dello Stato ed a tutti gli Avv.ti delle parti costituite ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in data 19.10.2020, e pertanto la sentenza, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.a., è divenuta irrevocabile, in data 18.12.2020.

Con formale atto di diffida e messa in mora del 25.1.2021 gli attuali istanti diffidavano l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania *“ad una sollecita definizione della procedura di valutazione dei titoli dei candidati, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, ed all'inserimento dei nominativi degli stessi nella graduatoria generale di merito della procedura concorsuale”*.

Con il decreto prot. 12263 del 1.4.2021 l'Ufficio dava finalmente esecuzione alla sentenza e pubblicava l'integrazione della graduatoria generale di merito del concorso, integrando la stessa con l'inserimento a pettine del nominativo e del punteggio dell'attuale ricorrente.

In particolare la graduatoria al posto n. 17 corrispondente al **posto 285 bis** della 1° graduatoria di merito reca il nominativo della ricorrente e dopo aver riportato la somma dei voti delle due prove scritte espressa in sessantesimi e pari a 46,00, il punteggio della prova orale pari a **23,00** ed i punteggi dei titoli culturali e di servizio espressi in

quindicesimi e pari rispettivamente a 3,50 e 0,30 indica il totale espresso in centoventesimi e pari a **72,80**.

Dal punteggio riportato dalla graduatoria si rileva che la Commissione nel procedere alla valutazione di cui all'art. 12, comma 5, del bando e nell'applicare quanto stabilito nella tabella di valutazione titoli ha attribuito alla ricorrente il seguente punteggio: per i titoli culturali (su 15) 3,50, di cui 3 punti per la laurea con votazione 110/110 con lode e 0,50 punti per la partecipazione ad un corso di formazione, della durata di non meno di 20 ore, nonché per i titoli servizio e professionali (su 15) 0,30.

Dal raffronto tra i titoli culturali presentati e valutabili ed il punteggio riportato in graduatoria è evidente che la Commissione nel procedere alla valutazione di cui all'art. 12, comma 5, del bando e nell'applicare quanto stabilito nella tabella di valutazione titoli, non provvedeva alla attribuzione di alcun punteggio per il titolo ovvero il corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale in Didattica svolto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Magistero, nell'anno accademico 1988-1989.

Con formale atto di reclamo comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a mezzo p.e.c. la dott.ssa Delle Donne si doleva della mancata valutazione del detto titolo e dopo aver precisato che: *"Come dichiarato sia nella dichiarazione dei titoli telematica del 9.2.2012 che in quella cartacea del 13.11.2012, Il Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale in Didattica è stato svolto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Magistero, nell'anno accademico 1988-89 e si è tenuto dal 1 febbraio 1989 al 20 dicembre 1989, per decreto rettorale del 10 luglio 1987, con esame finale sostenuto in data 13 febbraio del 1990 e attestato finale rilasciato ai sensi del DPR 10/3/1982 n.162 il 26.3.1990. Si precisa che nel 1988-89 tutti i corsi di perfezionamento post-universitario istituiti ai sensi del DPR 162 del 10/3/1982 n.162 non prevedevano ancora le ore e i crediti formativi introdotti successivamente a decorrere dall'anno accademico 2005/2006. Per tale motivo nella mia autocertificazione e nell'attestato ora allegato non possono comparire le 1500 ore e i 60 crediti sebbene la piena equiparazione del titolo a quanto*

*richiesto dal bando” Si richiede pertanto la RETTIFICA dei 3,50 punti di titoli culturali con 4,50.*

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale non dava al detto reclamo alcun riscontro e pertanto la dott.ssa Delle Donne si vede costretta ad impugnare la graduatoria generale di merito, sicché illegittima nella parte in cui attribuisce alla stessa il punteggio complessivo di **72,80** non valutando il titolo di specializzazione di cui è in possesso la ricorrente, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**I VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CAPO IV PUNTO 17, COMMA 3, DEL D.P.R. 10.3.1982, N. 162 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E SS. DEL DECRETO MINISTERIALE 3.11.1999 N.509 – VIOLAZIONE ART. 3, COMMA1, D.P.R.10.7.2008 N. 140 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 4 E 5, DEL BANDO NONCHE' DELL'ART. 2 LETT. F) DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO CON D.D.G. 13.7.2011, IN G.U. 15.7.2011 – 4ª SERIE SPECIALE N. 56 – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

In primo luogo occorre evidenziare che il bando di concorso all'art. 12 avente ad oggetto *“Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli”* prevede che: *“I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi. 2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro*

*la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.*

*Il medesimo art. 12 al comma 3 prevede che i titoli possono essere prodotti “a) in originale o copia autenticata; b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale; c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione”.*

*La norma della lex specialis al comma 5, prevede che “ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.”.*

*La Tabella Allegata al bando ed avente ad oggetto la valutazione dei titoli all’art. 2 recante gli “altri titoli culturali” alla lettera f) prevede la valutabilità di “altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale: punti 1,00. Si valuta solo un titolo”.*

**La ricorrente, come chiarito nella premessa di fatto secondo quanto espressamente previsto dell’art. 12 del bando commi 1 e 2, presentava tra gli “altri titoli culturali” il Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale in Didattica svolto presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, facoltà di Magistero.**

**Come espressamente dichiarato sia nella dichiarazione dei titoli telematica del 9.2.2012 che in quella cartacea del 13.11.2012 il corso si era svolto nell’anno accademico 1988-1989 ed in particolare si è tenuto dal 1 febbraio 1989 al 20 dicembre 1989, per decreto rettorale del 10.2.1987, con esame finale sostenuto**

**in data 13.2.1990 e attestato finale rilasciato ai sensi del DPR 10/3/1982 n.162 del 26.3.1990.**

**Orbene nel caso in esame la Commissione, presumibilmente rilevando la mancanza di alcuni requisiti formali del titolo quali il numero di ore del corso nonché i corrispondenti CFU – crediti formativi universitari non ha valutato il titolo non considerando la normativa universitaria in base a quale lo stesso era stato conseguito.**

Com'è noto il D.P.R. 10.3.1982, n. 162 avente ad oggetto “ *Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*” al Capo IV avente ad oggetto i “*Corsi di perfezionamento*” al punto 16 prevede che: “*Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera c), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche ...Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario. Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione*”.

Il successivo punto 17, al comma 3, prevede altresì che: “*A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica*”.

Successivamente il Decreto Ministeriale 3.11.1999 n.509 avente ad oggetto “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*” ha previsto una profonda riforma dell'ordinamento degli studi universitari e della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università introducendo all'art. 5 ha previsto l'introduzione del sistema dei CFU – crediti formativi universitari.



In particolare il detto art. 5 ha previsto che: “ *Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.*2. *La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.*”.

Va ancora rilevato che il citato Decreto Ministeriale 3.11.1999 n.509, all’art. 13 recante le “*norme transitorie e finali*” ha previsto al comma 2, che: “*Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti*”.

**Il D.M. 509/1999 tuttavia non ha previsto la possibilità di riformulare in termini di crediti formativi universitari i titoli universitari o post universitari, ovvero di perfezionamento conseguiti presso gli Atenei italiani o le relative scuole di specializzazione e rilasciati secondo gli ordinamenti didattici previgenti alla riforma.**

In merito alla equiparabilità di tale titolo ad un corso di formazione e/o specializzazione post-universitaria ed alla loro corrispondenza a 60 CFU– crediti formativi universitari e 1500 ore è sufficiente riportare quanto affermato dal Consiglio Universitario Nazionale, con parere del 25.5.2005 che ha chiarito che: “*Il DM 509/99, confermato dal DM 270/04, ha introdotto il master universitario di I e II livello, titolo acquisibile dopo un percorso formativo di almeno 60 crediti, corrispondenti di norma ad una annualità e a 1500 ore di impegno formativo complessivo. - con la legge 43/05 art. 1 novies viene definita la distinzione tra master e corso di perfezionamento di durata annuale, con l'assegnazione differenziata di punteggio. il CUN ritiene pertanto che: - ai sensi del DM*

270/04 tutti i corsi di perfezionamento universitario che abbiano una durata almeno annuale con l'acquisizione di 60 crediti debbono portare al conferimento del titolo di master; - che a tutti i corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, che comportino l'acquisizione di 60 crediti al termine dei quali le università attribuiscono un titolo di master o un attestato finale conseguito attraverso un esame finale, vadano comunque attribuiti punti 3 ai sensi della legge 43 art. 1 novies - **che ai corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale istituiti precedentemente all'emanazione del DM 509/99, e comunque conseguiti prima dell'emanazione della legge 43/05 e sulla base di durata annuale era in senso lato corrispondente a quello di un master**".

Secondo il parere del Consiglio Universitario Nazionale pertanto i corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale istituiti precedentemente all'emanazione del DM 509/99 sono in senso lato corrispondenti a ed un master pari a 60 crediti e a 1500 ore di impegno formativo complessivo.

Ebbene, il titolo di cui si discute ovvero il corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale in Didattica è stato conseguito nell' anno accademico 1988-1989, prima dell'entrata in vigore della D.M. 3.11.1999 n. 509 presso una struttura universitaria ovvero l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Magistero, con una durata annuale ed un esame finale all'esito dei corsi e, debitamente presentato ed allegato nella procedura concorsuale de qua non poteva non essere valutato ai sensi dell'art. 2 lett. f) della Tabella Allegata al bando concorsuale.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa in un caso inerente il medesimo concorso de qua ha espressamente statuito che: "La stessa commissione (cfr. verbale n. 7 del 21.10.2014), quanto al peso da attribuire ai diversi titoli rispetto al contenuto formativo ad essi sotteso, ha, del resto, stabilito che «in base al regolamento dei corsi di master emanato con atto ministeriale del 16.2.2001, il master di primo e secondo livello è un grado/titolo accademico di secondo ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale, per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1

*CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di primo o secondo livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando». Orbene, nel caso specifico, i corsi in commento presentano, come si è detto tutte queste caratteristiche e tanto si evince chiaramente dalla documentazione depositata (v. i titoli prodotti anche in questa sede dalla parte ricorrente); è, pertanto, incongruo non riconoscere alcun punteggio in ragione della mancata specificazione che si trattasse di un “master” nonostante siano definiti espressamente tali dagli istituti universitari che li hanno istituiti o, comunque, costituiscano dei corsi di specializzazione post universitari (del tutto equivalenti a dei “master”) ancorchè non recanti la prevista indicazione in merito al numero di ore ed ai CFU”. T.A.R. Campania – Napoli Sez. 4<sup>a</sup> sentenza n. 3616 del 22.6.2016 (Cfr. sul punto T.A.R. Campania – Napoli Sez. 4<sup>a</sup> sentenza n. 1607 del 23.3.2016).*

Dalla lettura della legislazione universitaria e della *lex specialis* di cui al bando nonché dai chiarimenti del C.U.N e dal formate giurisprudenziale già consolidatosi in materia appare evidente che l'omessa valutazione del titolo di cui è in possesso la dott.ssa Delle Donne è palesemente illegittima ed il punteggio attribuito alla stessa deve, pertanto, essere rivalutato anche ai sensi della lettera f) dell'art. 2 della Tabella di valutazione titoli con l'attribuzione di 1 punti ulteriore per tale titolo culturale.

Pertanto alla ricorrente andrà attribuito **1,00** punti per il Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale in Didattica svolto presso l'Università degli Studi di Roma “*La Sapienza*”, che andrà a sommarsi al punteggio per i titoli culturali pari a punti **3,50**, già conseguiti, per complessivi punti **4,50** che si aggiungono al punteggio per i titoli professionali e di servizio pari a punti 0,30 ed al punteggio per le prove scritte ed orali pari a punti 46,00 e a punti 23,00 e di conseguenza il punteggio complessivo rideterminato della ricorrente dovrà essere pari a punti **73,80**.

Pertanto la mancata valutazione del corso di perfezionamento post-laurea di cui è in possesso la ricorrente è illegittima per la presenza dei vizi indicati essendosi

palesamente violata la normativa generale e speciale che regola la valutazione dei titoli e che sovrintende al regolare svolgimento dei concorsi pubblici e, pertanto se ne chiede l'annullamento previa sospensiva.

**ISTANZA AI FINI DELL'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

In riferimento all'istanza per l'emanazione di una misura cautelare, occorre evidenziare che la stessa appare sorretta dal relativo requisito del "*fumus boni iuris*" alla luce delle argomentazioni contenute nel corpo del ricorso cui espressamente si rinvia; inoltre, nella fattispecie in esame, appare altresì sussistere il "*periculum in mora*" quale indispensabile presupposto richiesto ai fini dell'emanazione dell'istanza.

Dall'erroneo punteggio attribuito alla ricorrente derivano alla stessa danni gravi ed irreparabili non più ovviabili con la sola decisione nel merito del ricorso.

**Infatti l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni della ricorrente non potrebbe impedire frattanto l'assunzione – da disporsi a giugno 2021 per l'anno scolastico 2021/2020 con immissione in ruolo a far data dal 1.9.2021 – di altri candidati che attualmente la precedono secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.**

In particolare la mancata concessione di un provvedimento cautelare consistente comporterebbe quale danno immediato e diretto l'assegnazione alla ricorrente di una dirigenza successivamente ai candidati che precedono la ricorrente e quale danno futuro la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva alla fase di merito la quale coinvolgerebbe inevitabilmente la posizione dei controinteressati assunti prima per lo scorrimento della graduatoria.

L'urgenza discende quindi dalla rilevanza della corretta collocazione in graduatoria ai fini delle opportunità professionali della ricorrente.

**P.T.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con richiesta all'Ecc.mo collegio di:

- 1) invia preliminare**

**autorizzare la notifica** ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ove ritenuto necessario, del ricorso tramite mezzo ritenuto idoneo, essendo tutti i candidati presenti nella graduatoria "*potenziali controinteressati*" oltre quelli cui il presente atto è stato notificato in ragione del fatto che se accolta la domanda della ricorrente quest'ultima con 1 punto ulteriore supererebbe in graduatoria il candidato Federico Mazzone che occupa il n. 15° ed il posto 238 bis e la candidata Fabiana Alfieri che occupa il n. 16° ed il posto 266 bis della graduatoria generale di merito;

**2) in via cautelare**

**sospendere** la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Prot. N. AOODRCA.12263 del 1.4.2021, nella sola parte in cui riconosce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante per i titoli valutabili

**ordinare**, ove ritenuto necessario, il riesame dei titoli di cui è in possesso la ricorrente erroneamente valutati e/o non valutati in relazione alle violazioni censurate nei motivi di ricorso;

**3) nel merito**

**l'annullare** la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Prot. N. AOODRCA.12263 del 1.4.2021, nella parte in cui riconosce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante per i titoli valutabili;

- nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente.

**4) condannare** il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione dell'importo del contributo unificato al **procuratore antistatario**, per averne fatto anticipo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si versa il contributo unificato nella misura € 325,00 perché trattasi di controversia in materia di pubblico impiego.

Napoli 28.5.2021

Avv. Leonardo Sagnibene